



CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA - BRESCIA

Giunta Camerale

Verbale n. 6 del 21 giugno 2016

**DELIBERAZIONE N. 61 : CONVENZIONE CON L'ORDINE DEGLI AVVOCATI
DI BRESCIA PER LA MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE -
APPROVAZIONE**

Il Presidente ricorda che con comunicazione alla Giunta n. 45/2016, si informava della manifestazione di interesse per la collaborazione fra gli Organismi di Mediazione della Camera di Commercio di Brescia e l'Ordine degli Avvocati di Brescia.

Il Segretario Generale ricorda che il numero di mediatori iscritti nell'elenco camerale, abilitati alla mediazione civile e commerciale di cui al D. Lgs. 28/2010, sono in netto calo numerico, sia a causa delle rigide norme ministeriali in materia di formazione, sia perché la scelta della Camera di garantire la redditività dell'Organismo ha comportato una gestione in economia dell'attività dei mediatori, con ampio ricorso al mediatore interno e una conseguente riduzione degli introiti per i mediatori esterni.

Il Presidente informa che la mediazione civile e commerciale è soggetta, per volontà del Legislatore, a disciplina transitoria. In particolare, l'art. 5 co. 1 Bis D.Lgs. 28/2010 prevede che l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale e che tale disposizione ha efficacia per i quattro anni successivi alla data della sua entrata in vigore, scadenti a settembre 2017.

Stante l'incognita legata al futuro della mediazione obbligatoria, non è conveniente procedere ora alla selezione di nuovi mediatori. Tuttavia, l'attività dell'Organismo di Mediazione camerale è più che triplicata rispetto al periodo iniziale; inoltre, è stata aperta anche la sede secondaria in Salò, con ottimi risultati, la cui esigenza di mediatori per le sedute in loco richiede comunque adeguata copertura. Per tale motivo, si è ritenuto utile dare seguito alla previsione di cui all'art. 3 u.c. Regolamento di Mediazione camerale, il quale prevede la possibilità di avvalersi dei mediatori di altri Organismi, con cui sia stato concluso uno specifico accordo. Analoga previsione è contenuta nel Regolamento di Mediazione dell'Ordine degli Avvocati di Brescia.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr Massimo Ziletti)

IL PRESIDENTE
(Dr Giuseppe Ambrosi)



CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA - BRESCIA

Giunta Camerale

Verbale n. 6 del 21 giugno 2016

Il Presidente informa che la Camera di Conciliazione dell'Ordine degli Avvocati di Brescia e l'Organismo di Mediazione di questa Camera sono gli unici soggetti di natura pubblica iscritti nell'elenco ministeriale degli Organismi di mediazione nella provincia di Brescia e posseggono requisiti di affidabilità, onorabilità ed assenza di meri fini di lucro, che li collocano sullo stesso piano. Pertanto, i due Organismi hanno interesse ad attivare un utile scambio reciproco di informazioni e di esperienze, che consente di acquisire professionalità, qualità e competenza non superabili da altri Organismi sul territorio bresciano.

Il Segretario Generale informa che, dopo che il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati ha deliberato nella seduta del 4.4.2016 la propria positiva manifestazione di interesse al progetto di collaborazione prospettato, sottoponendo l'approvazione definitiva al previo esame del testo di Convenzione, il personale camerale preposto all'Organismo di Mediazione ha redatto una bozza di Convenzione che, sottoposta all'esame del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, è stata approvata nella seduta del 16 maggio 2016.

Il Presidente, per tutti i motivi esposti, propone di approvare il testo della Convenzione tra la Camera di Commercio di Brescia e l'Ordine degli Avvocati di Brescia, nel testo allegato al presente provvedimento.

LA GIUNTA

sentito quanto riferito in premessa dal Presidente e dal Segretario Generale;

letto il testo della Convenzione;

con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr Massimo Ziletti)

IL PRESIDENTE
(Dr Giuseppe Ambrosi)



CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA - BRESCIA

Giunta Camerale

Verbale n. 6 del 21 giugno 2016



- a) di approvare la Convenzione fra la Camera di Commercio di Brescia e l'Ordine degli Avvocati di Brescia per promuovere forme di collaborazione fra i rispettivi Organismi di Mediazione, nella stesura di cui all'allegato 1) al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante;
- b) di dare mandato alla d.ssa Antonella Vairano, competente Dirigente camerale, di adottare le eventuali modifiche alla presente Convenzione, qualora si renda necessario a seguito di modifiche normative o necessità organizzative rappresentate da ciascun firmatario, ed i provvedimenti operativi più idonei a darvi esecuzione.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr Massimo Ziletti)

IL PRESIDENTE
(Dr Giuseppe Ambrosi)

**CONVENZIONE
TRA
CAMERA DI COMMERCIO DI BRESCIA**

con sede legale in Brescia, Via Einaudi n. 23, C.F. 80013870177, P.I. 00859790172, rappresentata dal legale rappresentante dell'Organismo di Mediazione dr Massimo Ziletti

**E
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRESCIA**

con sede legale in _____, Via _____, n. _____, C.F./P.I. _____, rappresentato ai fini del presente atto da _____.

PREMESSO CHE

- ai sensi dell'art. 2, comma 4, sub g) della L. 580/93, le Camere di Commercio sono chiamate a costituire commissioni conciliative per la risoluzione di controversie tra imprese e tra imprese e consumatori.
- l'art. 5 D. Lgs. 28/2010 prevede che chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di diritti reali, divisione, successione ereditaria, patti di famiglia, condominio e locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica, sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto preliminarmente ad esperire il tentativo di mediazione innanzi ad Organismi di mediazione iscritti all'elenco tenuto dal Ministero di Giustizia, che costituisce condizione di procedibilità per l'eventuale successivo giudizio. Il D. Lgs. 28/2010 prevede, inoltre, che la mediazione possa essere esperita anche facoltativamente, purché si verta in tema di diritti disponibili.
- l'art. 18 del D.Lgs. 28/2010 prevede che i Consigli degli Ordini degli Avvocati possono istituire Organismi presso ciascun Tribunale e che sono iscritti a semplice domanda al Registro degli Organismi di Mediazione tenuto dal Ministero di Giustizia. L'Ordine degli Avvocati di Brescia ha ottenuto nel ____ l'iscrizione del proprio Organismo di Mediazione, denominato "_____", al n. ____ del Registro degli Organismi di Mediazione del Ministero di Giustizia.
- l'art. 19 del medesimo decreto prevede che gli Organismi istituiti ai sensi dell'art. 2 comma 4 Legge n. 580/1993 sono iscritti al Registro degli Organismi di Mediazione a semplice domanda. La Camera di Commercio di Brescia ha conseguito nel 2010 l'iscrizione del proprio Organismo di Mediazione,

denominato "SERVIZIO DI CONCILIAZIONE della Camera di Commercio di Brescia", al n. 104 del Registro degli Organismi di Mediazione del Ministero di Giustizia ed ha creato dal 2011 un elenco di Mediatori suddiviso per professionalità e specializzazioni, facoltà prevista dall'art. 7 co. 1 lett. d) D.M. 180/2010. Inoltre, dal 2014 ha avviato la propria sede secondaria in Salò, regolarmente iscritta al Registro Organismi di Mediazione.

- l'art. 7 co. 1 lett. c) D.M. 180/2010 prevede per gli Organismi di Mediazione la possibilità di avvalersi delle strutture, del personale e dei mediatori di altri Organismi con i quali si sia raggiunto a tal fine un accordo, anche per singoli affari di mediazione, previsione recepita nel Regolamento di Mediazione sia dell'Organismo di Mediazione camerale che dell'Organismo di Mediazione forense di Brescia.
- Risponde all'obiettivo della Camera di Commercio di Brescia e dell'Ordine degli Avvocati di Brescia valorizzare la mediazione civile e commerciale, anche mediante la messa in comune di talune risorse, nel rispetto della propria autonomia gestionale ed organizzativa, riconosciuta reciprocamente la qualità del servizio di mediazione offerto dagli Organismi camerale e forense, connotati dalla medesima natura pubblica e dall'assenza di esclusivi fini di lucro nella gestione delle procedure di mediazione.

Tutto ciò premesso, le Parti, come sopra rappresentate

CONVENGONO

Art. 1 - Finalità

La presente Convenzione tra la Camera di Commercio di Brescia e l'Ordine degli Avvocati di Brescia è volta a dare concreta attuazione alla previsione di cui all'art. 7 co. 1 lett. c) D.M. 180/2010, con la conseguente possibilità per ciascun Organismo firmatario di avvalersi dei Mediatori iscritti presso l'Organismo convenzionato, secondo le modalità operative che saranno stabilite in separato atto.

E' volta inoltre, nel rispetto dell'integrale autonomia ed indipendenza di ciascun Organismo firmatario, a promuovere forme di collaborazione per agevolare un approccio condiviso su tematiche comuni, in particolare in relazione ad analisi ed interpretazioni di problematiche procedurali.

Art. 2 - Contenuto dell'accordo per la Camera di Commercio

In attuazione della Convenzione, la Camera di Commercio:

- a) acquisisce i nominativi dei mediatori/avvocati, iscritti nell'elenco dell'Organismo forense, disponibili a svolgere

incarichi di mediazione presso il proprio Organismo, intendendosi per tale tanto la sede principale che le sedi secondarie, in numero proporzionale alle reali necessità dell'Organismo;

- b) i mediatori/avvocati che liberamente aderiscano alla collaborazione con l'Organismo camerale, sono tenuti ad accettare il Regolamento, il Tariffario dei compensi dei mediatori, il Codice Etico e le disposizioni e prassi organizzative dell'Organismo di Mediazione camerale, alla pari dei mediatori già iscritti nell'elenco camerale;
- c) l'Organismo camerale riconosce che i mediatori iscritti nel proprio elenco sono stati sottoposti a selezione a cura di Ente formatore esterno e si riserva pertanto la facoltà di adottare per i propri mediatori/avvocati un percorso di aggiornamento biennale diverso da quello richiesto dall'Organismo forense, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di legge;
- d) mette a disposizione i mediatori iscritti nel proprio elenco, che abbiano fornito la propria disponibilità, per le eventuali esigenze dell'Organismo forense, nei tempi e modi da quest'ultimo ritenuti opportuni;
- e) richiede l'utilizzo da parte dei mediatori dell'Organismo forense della modalità informatica per i rapporti con l'Organismo camerale, mediante il software in uso, ed il possesso di dispositivo di firma digitale;
- f) mette a disposizione il qualificato personale della Segreteria dell'Organismo, al fine di fornire informazioni su qualunque aspetto sia di interesse del mediatore/avvocato proveniente dall'Organismo convenzionato;
- g) si impegna ad ammettere i mediatori dell'Organismo convenzionato alla frequenza di propri eventi/corsi alle stesse condizioni applicate ai mediatori iscritti nel proprio elenco;
- h) ha facoltà di redigere a propria esclusiva discrezione l'elenco dei mediatori da fornire all'Organismo forense e dietro sua richiesta per gli incarichi di mediazione da quest'ultimo gestiti, fermo restando il rispetto dei requisiti concordati.

Art. 3 - Contenuto dell'accordo per l'Ordine degli Avvocati

In attuazione della Convenzione, l'Ordine degli Avvocati:

- a) ha facoltà di redigere a propria esclusiva discrezione l'elenco dei mediatori/avvocati da fornire all'Organismo camerale per gli incarichi di mediazione da quest'ultimo gestiti, fermo restando il rispetto dei requisiti concordati;
- b) ha facoltà di richiedere, anche per singole procedure, nominativi di mediatori, iscritti nell'elenco dell'Organismo camerale, disponibili a svolgere incarichi di mediazione presso il proprio Organismo, intendendosi per tale tanto la sede principale che le sedi secondarie;
- c) i mediatori camerale che liberamente aderiscano alla collaborazione con l'Organismo Forense, sono tenuti ad

accettare il Regolamento, il Tariffario dei compensi dei Mediatori, il Codice Etico e le disposizioni e prassi organizzative dell'Organismo, alla pari dei mediatori già iscritti nell'elenco forense.

Art. 4 - Impegni reciproci

Le Parti si impegnano a fornire collaborazione e supporto nella semplificazione e nello snellimento dei reciproci rapporti.

Si impegnano altresì a mantenere una posizione corretta ed imparziale nella gestione dei mediatori ai quali affidare le procedure gestite dal proprio Organismo, siano di provenienza dell'Organismo camerale che forense, nonché ad evitare ogni possibile profilo di conflitto di interessi o di concorrenza fra gli Organismi firmatari.

Le Parti si impegnano, in caso si verificano difformità operative fra Organismi firmatari, derivanti da interpretazioni diverse della normativa, di circolari ministeriali o sentenze, che comportino incertezze nell'attività prestata dai mediatori, a convergere verso una prassi condivisa, anche al fine di garantire all'utenza un servizio efficiente mediante un approccio unitario alla mediazione, così sostenendo anche la credibilità dell'istituto.

Art. 5 - Pubblicizzazione dell'iniziativa

Per quanto riguarda le azioni di comunicazione del presente accordo, le parti convengono di darne diffusione con ogni mezzo ritenuto opportuno, tanto fra gli utenti che a mezzo stampa, stante il comune auspicio, condiviso sia dal Ministero di Giustizia che da Unioncamere Nazionale e dal Consiglio Nazionale Forense, che la riforma della Giustizia trovi nella mediazione un principio cardine di semplificazione e deflazione del contenzioso giudiziario italiano.

Art. 6 - Durata dell'accordo

Il presente accordo entra in vigore il giorno della sua sottoscrizione e scade il 31.12.2017.

Il testo della presente Convenzione è in ogni caso soggetto a modifiche ed aggiornamenti, qualora si renda necessario a seguito di modifiche normative o necessità organizzative rappresentate da ciascun firmatario.

Art. 7 - Diritto di recesso

E' riconosciuto alle Parti il diritto di recesso dalla presente Convenzione, con un preavviso di trenta giorni.

Le procedure di mediazione, eventualmente pendenti al momento del recesso, verranno gestite sino alla naturale conclusione dall'Organismo di Mediazione camerale, secondo le modalità ed i tempi previsti dalla normativa vigente al momento del recesso.

Art. 8 - Gratuità

Le attività derivanti dalla stipula della presente Convenzione saranno erogate a titolo gratuito da entrambe le Parti firmatarie.

Art. 9 - Registrazione dell'accordo

Il presente accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso.

Ordine degli Avvocati di Brescia Camera di Commercio di Brescia

IL SEGRETARIO GENERALE
(dr Massimo Ziletti)

IL PRESIDENTE
(dr Giuseppe Ambrosi)